



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Dipartimento SSPT
Divisione Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli
Il Responsabile

NOTA SU BOZZA DECRETO FANGHI DEL 24 DICEMBRE 2019

In merito all'art.3 relativo alle definizioni, al comma 1 lettera e relativa alla definizione di fango trattato sarebbe utile chiarire come debba essere verificata la rimozione degli odori (ad esempio stabilizzazione ed interrimento in un tempo breve). Si suggerisce che, dal momento che la stabilizzazione del fango e l'abbattimento della carica odorigena rappresentano obiettivi primari di ogni linea di trattamento, al conseguimento di specifici limiti di stabilità potrebbe essere subordinata la possibilità di spandere a distanze minori dagli insediamenti residenziali.

In aggiunta, sembra ci sia incongruenza tra le caratteristiche dei fanghi ammessi (art 13, 14 e 15), i loro utilizzi (all 4 o 7), e le loro caratteristiche finali (D.Lgs 75 o all 8).

Ad esempio:

- le caratteristiche dei fanghi ammessi (art 13, 14, 15) sono uguali per ammendanti e "fanghi da art 15" (all 4), ma differenti da quelli previsti per i correttivi (all 7);
- i "prodotti finali" devono presentare caratteristiche differenti (D.lgs 75 per ammendanti e correttivi, mentre all 8 per "fanghi da art 15");
- divieti differenti in funzione della tipologia: nessuno per ammendanti, art 16 per correttivi e "fanghi da art. 15".

Per quanto riguarda l'Allegato 8, in Tabella 2, in merito al parametro Tasso di assorbimento dell'Ossigeno, si dovrebbe poter utilizzare in alternativa la BMP, almeno per processi anaerobici. Tale parametro potrebbe essere utilizzato anche per ammendanti e correttivi. Nel caso, si potrebbe utilizzare la stessa nota 1 alla tabella 2 per i Colifagi (appena sotto).

In Allegato 12, Tabella 2, per quanto concerne il parametro Tasso di assorbimento dell'ossigeno vale lo stesso commento riportato sopra per l'Allegato 8, Tabella 2.

In allegato 11 relativo al Trattamento dei fanghi, al punto 1 si evidenzia che il tempo minimo pari ad almeno 5 giorni di permanenza dei fanghi per le varie opzioni di trattamento appare in generale sottostimato se si

Divisione Uso efficiente delle risorse e
chiusura dei cicli
SSPT-USER

Centro Ricerche Casaccia
Via Anguillarese 301
00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

Tel. +39-06-30483097/6631
Fax +39-06-30486758
claudia.brunori@enea.it

Sede Legale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma - Italia - Tel. +39-06-36271
Partita IVA 00985801000 - Codice Fiscale 01320740580 - www.enea.it

punta ad ottenere una completa stabilizzazione della matrice trattata. Al punto 2 la definizione di digestione aerobica “mesofila” è in apparente contraddizione con la successiva specifica “a temperatura ambiente”.

La Bozza decreto fanghi, nella parte relativa al Fosforo da recupero (Allegato 2) è stata esaminata per verificarne la conformità anche con quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze (REACH).

Benché nella bozza del 24/12/2019 risultino delle integrazioni migliorative rispetto alla versione del giugno 2019 nel testo dell'Allegato II, specie della Parte B. “Criteri qualità del fosforo”, a nostro avviso permangono delle inesattezze nei riferimenti al Regolamento REACH.

Tali inesattezze possono implicare l'impossibilità per le imprese del recupero di rispettare le prescrizioni.

Alcune delle inesattezze sono state evidenziate anche nel Gruppo di Lavoro 3 (Normativa) della Piattaforma Italiana del Fosforo in riferimento alla bozza di decreto fanghi del 28/06/2019ve riportate nel Report finale (in particolare si tratta delle Criticità n. 15-16-17-18, pag. 82-88 del suddetto Report).

Di seguito, si riporta una lista suggerimenti/proposte per il superamento di tali elementi di criticità aggiornati sulla base della lettura della più recente bozza del decreto fanghi ricevuta il 24/12/2019, in relazione anche al Regolamento REACH.

Proposta n.1

Al Titolo III (Utilizzo per la preparazione di fertilizzanti), si propone di aggiungere un secondo comma all'art. 13 (Cessazione della qualifica di rifiuto degli ammendanti ottenuti dai fanghi) con il seguente contenuto:

“ L'ammendante compostato con fanghi deve rispettare le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) ”.

In alternativa, nella formulazione si potrebbe essere più generici e utilizzare la definizione della direttiva rifiuti (Direttiva 2008/98/CE art.6.1.c):

“ L'ammendante compostato con fanghi deve rispettare la normativa esistente applicabile ai prodotti ”.

Motivazione della proposta: L'operazione di produzione dell'ammendante compostato con fanghi consiste in una operazione di recupero individuata con il codice R3. L'ammendante compostato con fanghi è un prodotto e deve rispettare le prescrizioni REACH.

Proposta n.2

All'Allegato 2 (Fosforo da recupero) Parte B. (Criteri qualità del fosforo), primo capoverso, si propone di separare in due punti distinti Struvite e HAP.

Motivazione della proposta: Struvite ed HAP sono prodotti di precipitazione distinti (come dimostrato dai dossier di registrazione REACH distinti).

Ad oggi, infatti, risultano le seguenti sostanze registrate ai fini REACH identificate dai Numeri CAS:

- STRUVITE: CAS 7785-21-9
- HAP (idrossiapatite) : CAS 12167-74-7

- Fosfato di calcio: CAS 7758-87-4
- Acido fosforico: CAS 7664-38-2.

Proposta n.3

All'Allegato 2 (Fosforo da recupero) Parte B. (Criteri qualità del fosforo), terzo capoverso, si propone di eliminare o sostituire la frase "Il fosfato di calcio e l'acido fosforico sono registrati ai sensi del regolamento REACH prima dell'utilizzo" con la seguente: "I composti a base di fosforo da recupero devono rispettare le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)".

Motivazione della proposta: Tutte le sostanze recuperate sono esenti da registrazione se già registrate ai sensi dell'art. 2. 7.d del Regolamento REACH.

Il capoverso 3 dell'Allegato 2 Parte B, terzo capoverso della bozza Decreto fanghi, prevede la registrazione ai sensi del Regolamento REACH per il solo Fosfato di calcio e acido fosforico mentre, se del caso, potrebbero dover essere registrati tutti i composti elencati o nessuno di essi.

Inoltre, la registrazione non è il solo obbligo previsto dal Regolamento REACH. Pertanto il prodotto da recupero potrebbe dover rispettare anche altre prescrizioni del Regolamento REACH e non solo gli obblighi di registrazione.

Proposta n.4

All'Allegato 2 (Fosforo da recupero) Parte C. (Specifiche tecniche), lettera A) si propone di sostituire il primo capoverso "I composti del fosforo da recupero sono analizzati per verificare il rispetto delle specifiche delle norme REACH" con il seguente "I composti del fosforo da recupero sono valutati per verificare il rispetto delle specifiche riportate nella parte B".

Motivazione della proposta: Il Regolamento REACH non include "criteri di qualità". Si ritiene pertanto opportuno ripetere la dicitura utilizzata per il recupero del fosforo da ceneri .